

Visto ciò che si è fatto, in condizioni all'incirca eguali, nell'anno 1814;

Sentita la Camera di commercio, arti e manifatture di qui,

Decreta :

1. Fermo il termine di 40 giorni di rispetto pegli effetti cambiarii accordato col Decreto N. 6216 del 18 maggio scorso, verranno protestati dopo la proroga suddetta tutti quegli effetti che non saranno regolarmente pagati.

2. Presso il Foro di Venezia è sospeso per 40 giorni l'esercizio del diritto di regresso verso i giranti ed i traenti domiciliati in Venezia, o nelle Provincie Venete, come pure pei giranti e traenti domiciliati nella Provincia di Mantova per tutti gli effetti cambiarii pagabili in Venezia.

3. È sospesa per 40 giorni, decorribili dal protesto, la procedura privilegiata del precetto in confronto agli accettanti di effetti cambiarii pagabili in Venezia.

4. Restano fermi ed impregiudicati i diritti dei possessori, a favore dei quali decorrerà l'interesse in ragione del 6 per cento l'anno, dal giorno del protesto. Al pagamento dell'interesse sono tenuti tutti quelli che hanno la responsabilità pel capitale.

Il Presidente MANIN.

PINCHERLE.

Il Segretario J. ZENNARO.

23 Giugno.

(dalla Gazzetta)

Poscritto.

Questa notte si è messa alla vela la corvetta la *Indipendenza*, comandata dal capitano di fregata Alessandro Tiozzo, per unirsi alla flotta sardo-veneta nelle acque di Trieste.

23 Giugno.

NUOVI DESTINI DELL'EDUCAZIONE IN ITALIA.

Sapientemente avvisava la *Repubblica* nostra inculcando ai maestri particolarmente l'insegnamento della storia d'*Italia* e delle patrie *venete* vicende: la propagazione di quelle sante patriottiche verità che accender